

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza emessa il XXXXX dal Gup presso il Tribunale di Brindisi, XXXXXXXX era riconosciuto responsabile del delitto di atti sessuali continuati commesso in danno di YYYY YYYY e segnatamente, *"per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, indotto la stessa - persona incapace di intendere di volere (dichiarata interdetta) - a compiere subire atti sessuali, consistiti nella congiunzione sessuale completa, approfittando delle sue condizioni di inferiorità psichica e di immaturità sentimentale sessuale, a lui note anche per motivi di lavoro e, comunque, riconoscibili, conducendo nei luoghi appartati con la propria autovettura e denudandola, cagionandole anche lo stato di gravidanza. Accertato in Mesagne, fino a dicembre 2007 e - concesse le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p., tenuto conto della diminuzione del rito - condannato alla pena condizionalmente sospesa di anni uno e mesi sei di reclusione.*

Il Giudice fondava tale pronuncia sulla documentazione in atti (in particolare quella acquisita presso il consultorio familiare e quella del dipartimento di salute mentale di Mesagne riguardante la parte lesa, nonché la sentenza di interdizione di quest'ultima), sulle dichiarazioni della YYYYYYYYYY, infine sulla confessione resa dall'imputato in occasione dell'interrogatorio nel corso dell'udienza del 20 ottobre 2009.

Avverso tale sentenza ha prodotto appello la difesa dell'imputato, contestando le conclusioni del Giudice di prime cure e chiedendone la riforma, con assoluzione dell'imputato, segnatamente deducendo:

- ✓ l'erroneità della condanna fondata sul presupposto, smentito dalle risultanze investigative, che l'appellante avesse avuto conoscenza dello stato di inferiorità psichica della persona offesa. Ciò che, al contrario, risulta dagli atti e che l'appellante ebbe con la stessa rarissime occasioni di incontro, dalla stessa richieste, volute e validamente consentite. L'imputato, ascoltato per la prima volta in sede di udienza preliminare, ha descritto la

ragazza come *"allegra, scherzosa, (...) che parlava bene"*, che affermava di lavorare presso una cooperativa e che non dava affatto l'impressione di essere interdetta; egli ha dunque ammesso di essere entrato in simpatia con la ragazza, di averle voluto bene, infine in occasione di un *"maledetto appuntamento"* di aver *"perso la testa e c'è stato il rapporto"*; dunque, ciò che è accaduto tra i due *"è il risultato di una vera e propria relazione sentimentale, per quanto anomala consentita pressantemente richiesta dalla d'Ancona"* (così nel gravame), non potendosi ravvisare al contrario nessuna induzione della donna a compiere a subire atti sessuali, men che mai alcun approfittamento delle condizioni di inferiorità psichica e di maturità sentimentale sessuale della stessa;

- ✓ l'eccessività della pena inflitta di cui chiedeva congrua riduzione, anche attraverso il riconoscimento della attenuante speciale di cui al comma terzo dell'articolo 609bis c.p., immotivatamente negata dal primo giudice.

Avverso la menzionata sentenza proponeva ricorso per cassazione, convertito in appello, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brindisi, **al fine di lamentare l'erroneo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'articolo 62 n. 6 c.p., evidenziando che l'offerta risarcitoria è avvenuta durante l'istruttoria del giudizio abbreviato, a giudizio iniziato e,** in ogni caso, la stessa (quantificata in € 25.000) non può ritenersi integrale e pienamente soddisfattiva in considerazione dell'indubbio danno psichico oltre che fisico cagionato alla parte lesa.

In accoglimento della sola impugnazione del Pubblico Ministero, **la sentenza va riformata, limitatamente all'esclusione della circostanza attenuante i cui all'art. 62 n. 6 c.p.,** infondate essendo le doglianze contenute nel gravame proposto nell'interesse del Carella.

Questa, in sintesi, la ricostruzione dei fatti operata in sentenza:

- nel maggio 2008 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi veniva a conoscenza dell'ordinanza, emessa dal giudice tutelare del Tribunale di Brindisi - sezione di Mesagne, con la

quale la tutrice di YYYY era autorizzata a decidere l'interruzione dello stato di gravidanza di quest'ultima. Venivano quindi avviate indagini, volte a identificare la persona con la quale l'interdetta aveva avuto rapporti sessuali e che la stessa aveva indicato alla psicologa del consultorio di Mesagne ove era seguita in tale "XXXX", autista del pulmino dei disabili che l'accompagnava presso la cooperativa alba. Le indagini consentivano di appurare che tale "XXX" era da identificarsi nell'odierno appellante. L'uomo, convocato dai Carabinieri, acconsentiva al prelievo di materiale organico che -comparato con profili genetici dei reperti biologici del feto sequestrato - consentiva i consulenti nominati dal pubblico ministero di affermare che egli era il padre naturale del prodotto del concepimento di YYYYYY;

- la giovane, nelle sommarie informazioni testimoniali, riferiva che l'autista del pulmino che l'accompagnava presso la cooperativa ove lavorava, da identificarsi nell'odierno appellante, *"con lei si comportava bene e solo a lei faceva dei regali, consistenti pacchetti di gomme da masticare"*; ammetteva di avere con questi contatti telefonici (*"quando parlavamo al telefono mi diceva che voleva fare l'amore con me"*), indicava le due occasioni in cui aveva avuto con questi rapporti sessuali (*"quando lui mi chiedeva di fare l'amore, io non capivo in cosa consisteva, solo dopo realizzato cosa significava quanto fosse doloroso"*), descrivendone le modalità (*"poiché io non volevo, fu lui ad abbassare il pantalone ed avere rapporti completi con me"*); escludeva che l'uomo l'avesse mai picchiata ovvero insultata, affermando di averne fiducia e che lui, a sua volta, le diceva di volerle bene;
- dalla consulenza psicologica del dott. =====, consulente del Pubblico Ministero, emergeva che la parte lesa era affetta da un *ritardo mentale di grado medio grave* ed aveva ha una *personalità disarmonica con tratti di infantilismo*; la capacità di intendere e volere l'atto sessuale, al momento del fatto, era dunque totalmente compromessa;
- "", in occasione dell'esame reso in occasione della udienza preliminare, descriveva la YYYYYY come una ragazza *"allegra,*

scherzosa, (...) che parlava bene", che affermava di lavorare presso la cooperativa ... e che "non dava affatto l'impressione di essere interdetta"; egli ha dunque ammesso di essere entrato in simpatia con lei, di averle voluto bene, infine in occasione di un "maledetto appuntamento" di aver "perso la testa e c'è stato il rapporto".

1. Come emerge dal sunteggiato gravame, la difesa non pone in discussione la ricostruzione storica degli accadimenti, dubitando invece della possibilità di ricondurre la "*relazione sentimentale*" intercorsa tra l'appellante e la persona offesa nell'alveo della norma penale incriminatrice degli atti sessuali, mancando - a suo dire - tanto l'elemento dell'induzione e dell'approfittamento dello stato d'incapacità della vittima, quanto la conoscibilità di tale ultimo elemento.

La tesi non può essere condivisa.

E' noto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito la dinamica del rapporto autore-persona offesa del reato in riferimento alle situazioni che vedono coinvolte persone in stato di inferiorità psichica, nella maggiore consapevolezza, da un lato, della volontà del legislatore di garantire la possibilità e la libertà dell'esplicazione della sessualità, quale esercizio di un diritto fondamentale dell'individuo, anche per le persone che si trovano in situazioni di minorazione psichica, pur considerando che tali patologie possono consentire diverse forme e diversi gradi di residuale autodeterminazione, dall'altro, della necessità di verificare le caratteristiche della condotta delittuosa soprattutto in riferimento alla relazione instauratasi, in un tempo più o meno breve, tra autore e vittima. In particolare si devono ricordare quelle pronunce - prese le mosse dalla sentenza n. 1346 del 5/2/1998, Tomasello, Rv.209818, nella quale è stata enucleata la ratio ispiratrice della riforma del 1996, che ha stabilito l'illiceità penale di un rapporto sessuale con persone affette da inferiorità psichica "*solo quando sia caratterizzato da un qualificato differenziale di potere, cioè quando sia connotato da induzione da parte del soggetto forte e da abuso delle condizioni di inferiorità del soggetto debole*" - sono giunte ad affermare che l'induzione a compiere o subire atti sessuali si realizza quando, con un'opera di persuasione sottile e subdola, l'agente spinge, istiga o convince la persona che si trova in stato di inferiorità ad aderire ad atti

sessuali che diversamente non avrebbe compiuto (Cass. Sez.3, n.20766 del 3/6/2010, T. e altro, Rv.247654). Quanto all'abuso, è stato ribadito che lo stesso consiste nel doloso sfruttamento da parte dell'autore del reato, delle condizioni di menomazione della vittima, che viene strumentalizzata con l'obiettivo di accedere alla sua sfera intima a fini di soddisfacimento degli impulsi sessuali (cfr., tra le altre, Cass. sez.4, n. 40795 del 3/10/2008, Cecere, Rv. 241326; Cass. sez. 3, n. 2646 del 27/1/2004, Laffy, Rv. 227029). Si è poi data una definizione del rapporto consensuale in una relazione con una persona in stato di inferiorità psichica o fisica, proprio individuando l'assenza in esso dell'induzione e dell'abuso delle condizioni di menomazione (Sez. 3, n. 15910 del 16/4/2009, Figus e altri, Rv. 243403) e, d'altra parte, si è voluto anche tenere conto che la condizione di inferiorità psichica può prescindere da fenomeni di patologia mentale ed essere connessa ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale (Sez. 3, n. 38261 del 17/10/2007, Fronteddu, Rv.237826). In conclusione, indurre ad un atto sessuale mediante abuso delle condizioni di inferiorità psichica altro non è che approfittare delle condizioni di inferiorità psichica, condotta che connota anche altre tipologie delittuose caratterizzate dalla vulnerabilità soggettiva della persona offesa. L'abuso, quindi, si verifica quando le condizioni di inferiorità vengono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della sessualità della persona, che a causa della sua vulnerabilità connessa all'infermità psichica, viene ad essere utilizzata quale mezzo per soddisfare le voglie sessuali dell'autore del comportamento di induzione; tale comportamento risulta tipico proprio in quanto si lega con l'abuso: attraverso tale strumentalizzazione l'autore della condotta delittuosa trasforma la relazione sessuale, che di norma intercorre tra due persone in grado di autodeterminarsi nell'esplicazione della propria libertà sessuale, in mera fruizione del corpo della persona che si trovi in condizioni di vulnerabilità soggettiva dovuta ad infermità psichica, la quale, per effetto di tale comportamento, da soggetto di una relazione sessuale, viene ridotta al rango di "oggetto" dell'atto sessuale. La Suprema Corte ha ancora statuito che è compito del giudice di merito verificare, con un'indagine adeguata e dandone conto nella motivazione, la situazione di inferiorità psichica della vittima, le modalità con le quali l'agente ha posto in essere comportamenti di induzione all'atto sessuale, abusando delle predette condizioni e la consapevolezza di abusare della vittima per fini sessuali.

Ebbene, nel caso di specie, il primo Giudice ha condiviso la sopradescritta impostazione, oramai consolidata, ed ha affermato che, nonostante la nuova formulazione della fattispecie consenta di ritenere possibile, in via di principio, la configurabilità di un rapporto sessuale consapevole anche da parte del soggetto affetto da infermità psichica, l'indagine circa il possibile consenso al rapporto sessuale della persona minorata psichica deve essere posta in relazione alla malattia della vittima: quando la patologia da cui è affetta le impedisce di resistere alla prevaricazione altrui, manca ogni consapevolezza e volontarietà al compimento dell'atto sessuale.

Sicché, dato conto dell'attendibilità della persona offesa e del suo stato mentale, quale emergente all'esito di puntuali riscontri peritali, il Gup ha ritenuto, in buona sostanza, che le dichiarazioni della persona offesa evidenziassero addirittura l'inconsapevolezza della propria soggezione rispetto ad una serie di comportamenti prevaricatori dell'imputato, volti alla progressiva induzione della giovane agli atti sessuali, avvenuti senza la resistenza della stessa, ma anche senza una vera condivisione dell'atto sessuale.

Inoltre, la sentenza impugnata ha evidenziato che, dalle risultanze della perizia psicologica, era emerso che la persona offesa non aveva la capacità di prestare un valido consenso ad una relazione sessuale nella sua completezza, a causa tanto del ritardo mentale di tipo medio grave che della personalità disarmonica con tratti di infantilismo; la giovane - dunque - non aveva la capacità di attribuire il corretto valore alle condotte che la riguardavano.

La ricostruzione operata dal Gup ha individuato con chiarezza la condotta di approfittamento posta in essere dal XXXX, evidenziando da parte della giovane donna, l'inconsapevolezza della soggezione fisica nei confronti dell'uomo, la non volontarietà del rapporto sessuale, l'iniziativa negli incontri presso la scuola di ballo, il passaggio in auto, il superamento delle titubanze con regali di pacchetti di gomme da masticare che costituivano per lei una sorta di trattamento preferenziale, dunque il ruolo di attore unico nell'atto sessuale.

Infine, ha sottolineato la sicura conoscenza da parte dell'imputato della condizione di inferiorità psichica della YYYYYY, come impongono di ritenere le seguenti circostanze: in qualità di autista del pulmino che trasportava disabili per conto della cooperativa, egli ben conosceva i nomi e

le condizioni dei soggetti da trasportare; egli stesso ha ammesso che, quando YYYY scendeva dal pulmino, c'era sua madre ad attenderla; l'attaccamento della ragazza alle "gomme da masticare" ed il "gioco" di non darne agli altri ragazzi; le difficoltà di espressione e concentrazione della giovane.

2. Anche la doglianza dell'erronea determinazione della pena per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante non può essere condivisa, in quanto l'esclusione della ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609 bis, ultimo comma, c.p., va ancorata sulla base delle modalità subdolamente prevaricatrici del comportamento posto in essere, del numero dei rapporti sessuali (almeno due) e del fatto che si sia trattato di rapporti sessuali con penetrazione.

3. E' fondata la doglianza del Pubblico Ministero in ordine alla erronea concessione dell'attenuante del risarcimento del danno.

In proposito non può dubitarsi che presupposto indefettibile per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è che il risarcimento avvenga "*prima del giudizio*", cioè a dire in una fase antecedente alle formalità di apertura del dibattimento di primo grado e comunque anteriore rispetto "*all'inizio del giudizio di primo grado*" (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 897 del 25/11/1993, del 26/01/1994, Rv. 197360; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30802 del 28/03/2008, 23/07/2008, Rv. 241892). La ragione di tale limite temporale - si è osservato nella giurisprudenza della Suprema Corte - va individuata nella possibilità di verifica, da parte del giudice, del sincero ravvedimento, la cui prova può essere data dall'imputato, secondo la presunzione logica che si evince dalla norma, solo prima che egli sia sottoposto al vaglio del giudizio. È, invece, oggettivamente preclusa l'applicabilità dell'attenuante sulla base di qualsiasi dimostrazione di ravvedimento, pur nel senso previsto dalla norma, ma successivamente all'inizio del giudizio di primo grado, nell'ambito del quale - una volta visto l'andamento del dibattimento, ancor prima della sentenza - l'imputato potrebbe determinarsi, seguendo un calcolo di opportunità, a risarcire il danno ovvero al comportamento alternativo previsto dalla norma in esame. La preclusione temporale si giustifica, dunque, secondo una prospettiva di "*spontaneità*" dell'offerta risarcitoria, che tale può considerarsi solo se antecedente al dibattimento e alle relative

sequenze, dove il risarcimento potrebbe atteggiarsi a rimedio sostanzialmente "coartato" a seguito degli sviluppi della dinamica probatoria (cfr., sul punto e fra le tante, Cass., Sez. 4[^], 17 dicembre 2009, Iacchelli; Cass., Sez. 5[^], 9 luglio 2009, De Matteo; Cass., Sez. 6[^], 25 novembre 1993, Ceglie).

Sulla scorta di tali premesse, la giurisprudenza maggioritaria della Suprema Corte - pur ritenendo pienamente compatibile il riconoscimento della menzionata attenuante con il giudizio abbreviato - ha escluso che la stessa possa essere riconosciuta ove l'offerta risarcitoria avvenga dopo l'ordinanza ammissiva del rito, resa ai sensi dell'art. 438, cod. proc. pen. (cfr. da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 32455 del 28/06/2012 Ud. (dep. 13/08/2012) Rv. 253231).

V'è, però, una sentenza della Suprema Corte (n. 25950 del 17.6.2011) che - pur partendo dalle medesime premesse in merito alla *ratio* del menzionato limite temporale, dopo avere evidenziato la necessità di plasmarne la dimensione applicativa "*in riferimento ai riti alternativi al dibattimento, e, fra questi, in particolare, al giudizio abbreviato*" - ha affermato che risulterebbe "*del tutto arbitraria la individuazione di uno stadio corrispondente a quello che precede e segue la dichiarazione di apertura del dibattimento, dal momento che le cadenze procedurali del rito - si tratti di giudizio abbreviato "tipico" in sede di udienza preliminare o di giudizio abbreviato frutto di "trasformazione", come nella specie, di altri procedimenti speciali - sono soltanto quelle contrassegnate, appunto in termini di "specialità", dalla pertinente normativa*". Sicché - facendo altresì leva sulle recenti sentenze nella quali si è affermato che in tema di giudizio abbreviato, il divieto di ulteriori acquisizioni probatorie riguarda solo le prove concernenti la ricostruzione storica del fatto e l'attribuibilità del reato all'imputato, ma non i documenti riguardanti sia l'accertamento di responsabilità, sia l'accertamento di presupposti e condizioni di applicabilità di attenuanti e benefici e, in particolare, la possibilità di acquisire la prova documentale dell'intervenuto risarcimento del danno, sia al fine di ottenere l'applicazione della attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, sia al fine di resistere alle pretese risarcitorie della parte civile (Cass., Sez. 2[^], 2 ottobre 1992, Russo, nonché Cass., Sez. 2[^], 2 dicembre 1991, Traditi, in tema di produzione di una sentenza al fine di ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione) - è giunta ad affermare che "*risulterebbe, dunque, del tutto incongruo precludere la possibilità di una offerta*

risarcitoria banco judicis per il sol fatto che il giudice ha "ammesso" il rito alternativo, posto che la logica della offerta ante judicium ben può realizzarsi, purché antecedente alla fase della discussione: nella quale, sola, si "realizza" e celebra il giudizio abbreviato. Ove così non fosse, d'altra parte, si profilerebbe davvero un serio vulnus per il diritto di difesa sostanziale, posto che la semplice "trasformazione" del modello processuale - in sè espressiva, per di più, di una facoltà difensiva - verrebbe irragionevolmente a precludere la scelta spontanea di risarcire il danno, con evidenti riverberi sul piano di una lettura costituzionalmente orientata del sistema normativo". Tale interpretazione sarebbe necessitata "alla luce delle profonde modifiche subite dal giudizio abbreviato, ormai privato della sua originaria base pattizia e sensibilmente incrementato sul versante della integrazione probatoria, tanto su richiesta dell'imputato che d'ufficio, e reso permeabile anche alle acquisizioni promananti dalle stesse indagini difensive, l'originaria configurazione di giudizio "puro" allo stato degli atti ha finito per subire un sensibile appannamento, facendo perdere a tale aspetto - dogmaticamente, forse, enfaticamente - le caratteristiche che ad esso il legislatore del codice aveva inteso imprimere, come una sorta di "interfaccia" sistematica tesa a corrispondere, sul piano delle acquisizioni probatorie, al modello di giudizio inscenabile soltanto sull'accordo delle parti necessario (si può patteggiare sul rito solo in presenza di un quadro probatorio rigorosamente "cristallizzato")".

Le considerazioni che precedono non possono, tuttavia, essere condivise, apparendo a questa Corte vevoli - al più - per il giudizio abbreviato "puro", allo stato degli atti, sia ove richiesto in sede di udienza preliminare, sia ove rinveniente dalla trasformazione di altri riti.

E', infatti, solo in tale evenienza che può condividersi l'affermazione secondo la quale la *ratio* della attenuante è conservata, indipendentemente dal fatto che l'offerta risarcitoria avvenga prima ovvero dopo l'ordinanza ammissiva del rito.

Non così nei casi, non certo infrequenti, in cui il Giudice disponga *ex officio* una integrazione probatoria (ad esempio con l'ascolto di uno o più testi) ovvero che questa ovvero altra attività sia la condizione cui è subordinato il rito. Consentire, in tali casi, una offerta *banco judicis* successivamente alla ordinanza ammissiva del rito- in vero, finirebbe per snaturare il carattere spontaneo cui è indefettibilmente legata l'attenuante,

consentendo all'imputato di verificare, all'esito dell'attività istruttoria compiuta, la "convenienza" dell'offerta stessa.

Concludendo sul punto, proprio in considerazione della richiamata evoluzione dell'istituto del rito abbreviato, la tesi più restrittiva appare l'unica che consente al tempo stesso di garantire la verifica da parte del Giudice della spontaneità della resipiscenza dell'imputato, per così dire "a scatola chiusa" e di attagliarsi alle molteplici tipologie in cui detto rito può estrinsecarsi.

Neppure sembra sussistere il paventato *vulnus* per il diritto di difesa sostanziale e, anzi, l'adesione alla tesi che prende quale termine per la tempestività del risarcimento il momento della discussione del giudizio abbreviato, finirebbe per attribuire all'imputato che opta per tale rito una facoltà che, per un verso, non spetta all'imputato giudicato con il rito abbreviato e, per altro verso, non giustificata dalla scelta del rito premiale.

Sulla scorta di queste argomentazione, questa Corte - in adesione alla giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione - ritiene, dunque, che, nel caso che occupa, non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., atteso che il risarcimento del danno in favore delle parti civili non era intervenuto prima del giudizio. Il G.u.p. del Tribunale di Brindisi ha disposto il rito abbreviato con ordinanza, resa ai sensi dell'art. 438, cod. proc. pen., all'udienza del 3.3.2009; ed il processo è stato rinviato, per il seguente svolgimento del giudizio, all'udienza in data 5.5.2009 ed, ancora, a quella del 20.10.2009. Come si vede, il risarcimento del danno, effettuato soltanto in tale data, secondo la documentazione versata in atti, risulta perciò intervenuto in una fase successiva rispetto all'inizio del giudizio di primo grado e, quindi, tardivamente, rispetto all'ambito di operatività della predetta circostanza attenuante.

Entro tali limiti - come anticipato - la sentenza va riformata.

Sicché, ritenuta congrua la pena base di anni cinque di reclusione irrogata dal primo Giudice, ridotta di 1/3 per le già riconosciute attenuanti generiche a quella di anni tre e mesi quattro di reclusione, ulteriormente ridotta per il rito a quella di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione.

P.Q.M.

La Corte,

visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Brindisi in data 17.6.2010, appellata dal Pubblico Ministero e da XXXXXXXXXXXX, esclude la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e, per l'effetto, ridetermina la pena in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione.

Conferma nel resto l'impugnata sentenza e condanna XXXXXXXXXXXXXXXX al pagamento delle spese del grado.

Termine per la motivazione, gg. 90.

Lecce, 6.3.2013

IL PRESIDENTE

Dott. Vincenzo Scardia

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Eva Toscani